

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 121

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIRIELLI

Modifica all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, in materia di accesso al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici della Polizia di Stato da parte dei congiunti di appartenenti alle Forze di polizia vittime del dovere

Presentata il 23 marzo 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge in oggetto è volta a modificare e a integrare gli attuali requisiti previsti ai fini dell'assunzione diretta nei ruoli tecnici della Polizia di Stato per i congiunti delle vittime del dovere. Era stata introdotta nel nostro ordinamento, con la legge 10 luglio 2009, n. 93, una modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, che aveva previsto un limite di altezza in misura non inferiore a metri 1,50 per l'arruolamento dei congiunti di vittime del dovere appartenenti alle sole Forze armate. Attualmente tali normative sono state abrogate dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, che però ha confermato, con l'articolo 705, il limite di altezza. Il suddetto trattamento di favore, tuttavia, non è attualmente applicabile ai congiunti delle vittime del dovere delle Forze di polizia, dando

di fatto luogo a una discriminazione. Per quest'ultima categoria, infatti, i limiti di altezza attualmente vigenti sono previsti dall'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, in misura non inferiore a metri 1,65 per gli uomini e metri 1,61 per le donne, disciplina che detta così requisiti di statura valevoli indistintamente per tutti i cittadini interessati ad accedere ai ruoli tecnico-scientifici e sanitari della Polizia di Stato. È tuttavia evidente che la normativa confermata dal citato codice dell'ordinamento militare ha posto una concreta esigenza di uniformità e di uguaglianza sostanziale, finalizzata a

porre fine a una grave sperequazione che danneggia di fatto i congiunti delle vittime del dovere della Polizia di Stato. La *ratio legis* è, infatti, da rinvenirsi nella condizione del tutto analoga, in termini di disagio e di nocumento derivanti dalla perdita affettiva subita, in cui versano entrambe le categorie di soggetti e che non può in alcun modo differenziarsi in ragione del tipo di divisa indossata dalle « vittime del dovere »,

attribuendo invece pari dignità al sacrificio compiuto dalle stesse in difesa della Patria. L'integrazione di tali requisiti avviene attraverso una modifica all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel senso di prevedere un limite di altezza minimo di metri 1,50 per il coniuge, i figli superstiti e i fratelli delle vittime del dovere appartenenti alla Polizia di Stato.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, le parole: « salvo quello relativo ai limiti di età » sono sostituite dalle seguenti: « ad eccezione del limite di altezza, che per il predetto personale è stabilito in misura non inferiore a metri 1,50, e ad eccezione dei limiti di età ».



18PDL0002090